

Consiglio di Stato

Ricorso di
Pizzi Primo di Cremona

contro

Comune di Cremona

depositato il 23 maggio 1915

da disinterarsi il

29 aprile 1915

memoria depositata il 12 aprile

Cremona II-5-1935

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10/06

Cremona

A S.E. l'On. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà 4

Roma


PIZZI-COMUNE DI CREMONA

Soltanto stamane ho potuto avere dalla segreteria della Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona, copia del ricorso del Pizzi, mentre io mi ero cullato nell'idea che venisse restituito il ricorso originale, atto di parte. Questo ti spiega il ritardo. Allego la copia del ricorso, il fascicolo degli atti del Pizzi, copia della comparsa avverso la G.P.A., ^{substantia g.i.d.} la bolletta di deposito, e il ricorso al Consiglio di Stato. Per la discussione del ricorso ti occorrerà probabilmente il mandato: mi dirai in quali termini e modi va fatto perchè è un pezzo che non ho più occasione di fare cause al Consiglio di Stato e non ricordo se occorra proprio un atto notarile. Converrà depositare subito gli atti e poi informarsi circa il rinvio alla G.P.A. dato che questa in primo grado non ha conosciuto che della competenza. In tal senso si è espresso recentemente il consiglio di Stato ma senza motivare.

Unisco un acconto di L.200 in assegno del Credito Italiano 7 maggio 1935 n.693508 (Credito Commerciale 3563)-La somma è poca ma poi sarà arrotondata. Mi dirai se devo preparare una memoria. Se il merito non verrà discusso non occorrerà neppure la memoria. o/o

Ho letto del concerto e mi sono congratulato con l'esimio soprano e
.....con te.

Auguri cordialissimi dal tuo



Per mia tranquillità ti prego di darmi ricevuta del plico

PIZZI-GONONE DI CRISTINA

Soltanto stasera ho potuto avere dalla segreteria del-
la Giunta Provinciale Amministrativa di Oronzo, copia del ricorso del Piz-
zi, mentre lo mi era giunto nell'idea che venisse restituito il ricorso
originale, atto di parte. Questo si spiega il ritardo. Allega la copia
del ricorso, la cartolina degli atti del Pizzi, copia della comparsa (v)
veramente inviata alla G.P.A. in data di deposito, e il ricorso al
Consiglio di Stato. Per la rinuncia del ricorso si occorrerà produrre
mente il mandato: mi dirai in quali termini e modi va fatto perché è un
pezzo che non ho una occasione di fare come al Consiglio di Stato e non
ricordo se occorre produrre un atto notarile. Dovrò segnalare anche
gli atti e poi informati circa il rinvio alla G.P.A. data che questa
in primo grado non ha competenza che della competenza. In tal senso si
è esplicito recentemente il Consiglio di Stato ma senza spiegare.
Unisco in allegato di L. 200 in assenza del Credito Italiano
del mandato 1935 n. 693208 (Credito Commerciale 3553) - in copia a
mi è stata restituita. Mi dirai se devo preparare una risposta. Se la
risposta non verrà disposta non occorrerà neppure la risposta.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16 06

Cremona


Cremona 19-5-1935

Caro Bonomi,

PIZZI-COMUNE DI CREMONA-

Allego il mandato da te richiesto che però non credo fosse necessario per la presentazione del ricorso e deposito dei documenti, essendo stato il ricorso firmato dalla parte e da me vistato a sensi dell'art. 35 T.U. 26 giugno 1924 n. 1054. Comunque servirà sempre per la discussione.

Attenderò poi tua risposta per la pratica Rigillo.
Affettuosamente tuo



Cremona 16-5-1935

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele 25 - Tel. 1606
Cremona

a S.E. avv. Ivano Bonomi

Piazza della Libertà *h.*

Roma

Caro Bonomi,

debbo interessarti di una vertenza assai delicata di una certa importanza, nella quale credo che tu potrai, naturalmente per quanto sta in te, portare un valido aiuto.

Certo Oronzo Rigillo, amico di tuoi conoscenti e di Miotti, ottima persona, il 22 giugno 1932, addiveniva coi sigg.ri Fitsch e d'Huart di Marsiglia, ad un preliminare di cessione della sua azienda *di lavorazione* *del proprio* a Pra, e precisamente di un fabbricato con terreno e macchinario. Questo preliminare non rappresentava in realtà che un abbozzo di contratto, in quanto restavano a definire alcuni punti essenziali. Ad esempio: il Rigillo si impegnava a cessare, esso ed il proprio figlio, (che non firmò) ogni attività per detta lavorazione: bisognava precisare la forma ed il tempo. Inoltre il figlio avrebbe dovuto essere assunto quale impiegato nell'azienda dai predetti signori di Marsiglia; ~~però~~ bisognava determinare le modalità e condizioni. Infine nel preliminare si stipulava un privilegio sul macchinario, che in Italia non è ammesso e che è ammesso in Francia. Era necessario pertanto che in un tempo successivo i promittenti si accordassero su questi punti basilari del contratto per addivenire poi alle varie scritturazioni (atto pubblico per gli immobili, scrittura privata per l'impiego del figlio, ~~fattura~~ ecc), tenute presenti le diverse norme concernenti i trapassi, vigenti in Francia ed in Italia. Le trattative, per varie ragioni, tra cui quella di intestare il contratto non più alle persone sopraindicate, ma bensì ad una Società Francese costituita *si* dopo, si trascinarono a lungo. Nel frattempo il Rigillo, purtroppo in buona fede, assecondando il furbesco desiderio dei sigg.ri Fitsch e d'Huart spediva il suo macchinario a Marsiglia senza ricevere neanche un soldo e senza preoccuparsi dell'eventualità che il contratto non si potesse fare. E purtroppo ad un contratto non fu possibile addivenire, come vedrai dal ricorso di Cassazione che ti allego. Rigillo era nella mani di un ragioniere poco corretto che a sua volta era legato da interessi ad un avvocato intelligente, simpatico ma.....con le mani buche, come ti dirò. Questi all'insaputa di Rigillo spiccò un atto di citazione, col quale chiedeva la risoluzione di un contratto.....che non esisteva -come contratto- per colpa dei d'Huart e Ficht e la restituzione del macchinario. Gli avvocati avversari sostenevano la piena validità di contratto e quindi ne chiedevano l'adempimento e chiedevano la condanna del Rigillo ai danni, per colpa. Il Tribunale con sentenza 16-2-1933 accoglie la tesi del Rigillo e affermando la non perfezione del contratto, condanna i convenuti a restituire

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele 25 - Tel. 16 06

Cremona

- 2 -

re le macchine e ai danni. Costoro ~~ricorsero~~ ^{storo} alla Corte, la quale con sentenza 24-2-1935 aderì ~~alla~~ ^{alla} tesi del Tribunalec-ritenendo essere mancato l'accordo sui punti essenziali- ma mandò il Rigillo innanzi a notaio a stipulare un contratto sulla base delle proposte scambiate alla fine delle trattative a mezzo notaio e non accettate da Fitsch e d'Uart, pena, in difetto, del risarcimento dei danni. Del macchinario neanche una parola. Il Rigillo venne assistito oltre che dall'avv. Benettini, dall'avv. Cobianchi, forse il primo avvocato di Genova, persona distinta, che però non deve essersi occupato gran che della causa. Gli avversari avevano dalla loro il senatore Cogliolo e l'avv. Bonetti, il quale ultimo è il dominus della lite. Il Rigillo ha dato al Benettini L. 14.000 al Cobianchi L. 5000. Resta ancora da pagare il procuratore per altre L.2500. Il Rigillo inoltre ha versato al rag. Marchi circa 10mila lire di compenso, oltre le spese. Da tre anni non lavora più avendo rimesso il macchinario nella mani degli avversari. E' spogliato e dissestato. Uscita la sentenza, sono state interessate dal Rigillo per esaminare la questione. Ho avuto un convegno coi suoi avvocati: furono accettate parecchie miei rilievi ed inseriti due ultimi motivi. Gli errori della Corte sono così gravi che tanto io che l'avv. Cobianchi riteniamo quasi certa la riforma della sentenza, fatte naturalmente le riserve di stile. Senonchè il ricorso non deve essere ancora stato notificato e temo che il Benettini non abbia pagato nè la tassa di registro nè il deposito e certamente busserà per battere quattrini. Andrò a sistemare la cosa, per togliere di mezzo- sia pure mantenendo gli attuali patrocinatori-(il Cobianchi del resto non s'entra più ed è persona di ben diversa statura) ogni ostacolo al normale espletamento del ricorso. Ma frattanto, io credo che dovenga tentare una transazione. Purtroppo i nostri avversari sono nelle mani dell'avv. Bonetti il quale si ripromette di conseguire in questa causa fior di quattrini. Denari Rigillo, non nè ha da buttare perchè oltre le somme sopra indicate ha speso altre L.40mila. Trattando con Bonetti è tempo perso. Come arrivare direttamente agli avversari, superando l'interposta persona che può costituire un ostacolo? Dubito che il Bonetti possa far presente agli avversari la debolezza della sua tesi. Non mi dilungo oltre e se mai a voce potrò meglio illustrarti la cosa. Ora io penso che dati gli attuali rapporti tra le due Nazioni, tu possa col tramite dell'Ambasciata o del Consolato, ed eventualmente con tuoi amici di Marsiglia o di Parigi, far avvicinare, con quel tatto che tanto ti distingue, i due signori anzidetti costituenti una ditta notissima ---, per mettere pace tra le parti ed avviare possibilmente un equo componimento. C'è di mezzo anche parecchio risentimento personale. Per toglierlo occorre una persona veramente di buona fede e di rettitudine, e che abbia anche l'autorità personale adeguata. Le autorità france-

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele 26 - Tel. 16.06
Cremona

- 3 -

si di qui, potranno rifiutarsi di intervenire-nello stretto limite dei loro poteri- per appianare una vertenza che dopo tutto rientra nel quadro dei rapporti attuali dei due paesi? Ecco il quesito e l'incarico che , in nome del Rigillo, ti darei. Puoi fare qualche cosa? Se si, sono a tua disposizione per darti tutte quelle spiegazioni che ti possono essere necessarie e questa tua azione fiancheggerà il ricorso. Nessuna obiezione da parte degli avvocati del Rigillo, tantopiù che la tua discrezione nel compiere i dovuti passi non potrà mai guastare la causa. Naturalmente del tuo disturbo saraincompensato. Dimmi qualche cosa in proposito. Se la cosa che ti richiedo può avere una qualche pratica conclusione, stabiliremo il modo di trovarci per fissare i punti e le modalità di una trattativa.

La ~~cosa~~ ^{questione} sta molto a cuore in vista della situazione creata al Rigillo che è veramente oltre che un intelligentissimo industriale, un uomo di cuore e di buona fede.

I miei più affettuosi saluti



Roma, 15 maggio 1875

Caro Giacinto,

Ho ricevuto il fascicolo relativo al ricorso Pizzi - Comune di Brenna. Lo depositerò al Consiglio di Stato entro il 25 maggio. Sarà opportuno però che tu mi ~~non~~ spedisca prestissimo il mandato, giacché, come in base a quanto il ricorso ~~è~~ va firmato dall'avvocato o dagli avvocati che sono stati delegati dal ricorrente.

Se subito fare dal notaio il solito mandato ~~è~~ a me e a te perché anche digiornatamente si possa presentare, sostenere, discutere il ricorso. Mandarmi il mandato presto (almeno prima del 25 cor.) perché non vorrei che mancasse il mandato al Consiglio di Stato.

facesse difficoltà.

Ho ricevuto il fondo di L. 200
(duecento) e ti ringrazio.

Cordiali saluti dal tuo aff.

Roma, 23 maggio 1835

Mio caro Cremonesi,

Ho ricevuta la procura di Primo Pizzi ed oggi stesso ho depositato il ricorso, dopo aver integrato con un versamento supplementare, ~~la somma~~ ^{il deposito} fiscale. Infatti per le nuove disposizioni, il deposito è aumentato di ^{disponi-} quinto; invece di 60 lire, è salito a 72 lire.

Ho esaminata la questione Rigillo e meditato sul incarico che vorresti affidarmi. Credo io pure che, potendo avvicinarsi signori Fitch e D'Inuart di Marsiglia, si ~~tra~~ potrebbe trovare un ^{altro} provvedimento conveniente alle parti. Ma la difficoltà consiste nel trovare il modo di giungere a loro. Io non ho carriere né a Marsiglia, né a Parigi. In quest'ultima città conosco gente che... è al bando e che non ha né autorità, né attitudini per una funzione così delicata. A

Messiglia non conosco nessuno,

Si potrebbe forse interessare
il console, ^{ma mai l'ubasiato.} Ma bisognerebbe avere
nel console un amico fidato, altri-
mente, pendente una lite, lascierebbe
correre l'acqua per la sua china.

Ma io non conosco alcun console,
che i vecchi funzionari - conoscenti,
in altri tempi - e si sono spersi
pel mondo e sono scomparsi del
tutto.

Si vuole molto di non potersi
essere utile, ma purtroppo il
tempo rende invalidi e
impotenti!!

Ciao. Saluti cordiali dal
twaff.

Roma, 12 dicembre 1935

N. 6. il Presidente
della Quinta Sezione del Consiglio di Stato,

Il sottoscritto patronato
matore del sig. Primo Pigi, ~~di~~
~~Brennona~~ ha depositato un
ricorso, nell'interesse dello
stesso, ^{contro il Comune di Brennona} Giurisdiziona-
nali ~~del~~ di cotesto Ecc. ^{no} Consiglio.

Il ricorso che porta il N. 389
dell'anno 1935 è stato assegnato
alla Quinta Sezione.

Ora il sottoscritto fa viva
istanza perché ^{tale} ~~tale~~ il ricorso
sia, quanto più sollecitamente
possibile, discusso e giudicato.

Con ossequio
del.

Cremona 16-12-1935

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele. 26 - Tel. 1606

Cremona

Carissimo Bonomi,

ho ricevuto le due tue lettere; avrei voluto rispondere subito alla prima tua, ma ho preferito attendere per rendermi ragione piena delle deduzioni del prof. Cammeo. Impegni professionali di vario genere me l'hanno impedito. In complesso le obiezioni sono più cavillose che altré: per me si tratta solo di trovare qualche precedente ad abundantiam per negare che il Pizzi potesse dichiararsi decaduto per aver lasciato trascorrere i termini di reclamare contro il provvedimento non motivato del Comune. Ti ringrazio della cortese tua sollecitudine. La settimana ventura approfondirò l'argomento e poi te ne scriverò. Per momento non conviene aver fretta.

Cordialissimi saluti ed auguri a te e Signora

tuo



Cremona 27-I-1936

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10 06

Cremona

Carissimo Bonomi,

ho predisposto una breve memoria a difesa del Pizzi. Te la mando in brutta perchè tu abbia a suggerirmi tutte quelle modificazioni che riterrai opportune. Non appena me l'avrai restituita te la metterò in bollo sottoscrivendola, se tu crederai che debba sottoscriverla io. Io non ci tengo alla firma. Uniscopià copia delle deduzioni del Comune nella tema che tu non le abbia acciocchè ti possano essere presenti per l'esame della mia memoria. Appena saremo pronti potrai sollecitare la discussione del ricorso.

Come puoi immaginare vedo l'ora di poterti salutare e di stare insieme con te.

Saluti cordiali a te anche da parte della mia famiglia ed ossequi alla tua Signora

tuo
Giacinto

Cremona 27-3-1936

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso VIII Emanuele, 26 - Tel 1606

Cremona

Caro Ivano,

già da alcuni giorni avevo in mente di scriverti, ma occupazioni varie me l'hanno impedito. Ho riletto la memoria e a dir la verità mi parrebbe esauriente sotto ogni aspetto. Non vi è in essa alcuna citazione di dottrina e di giurisprudenza. Credo però che sia meglio riservare questa alla discussione; si tratta del resto di nozioni abbastanza note. Ti restituisco pertanto la mia lettera dell'11 febbraio scorso che ti potrà servire di guida per dimostrare che il Pizzi non poteva avere una certezza qualsiasi sul contenuto delle intenzioni del Comune a suo riguardo e che solo il rifiuto a provvedere alle sue richieste concretava un provvedimento di rifiuto del Comune di considerarlo come ancora disoccupato, perchè soltanto provvisoriamente impiegato, e quindi di pagargli i residui assegni e di assumerlo come suo dipendente. Quanto alla richiesta esibizione delle istanze rivolte dal Pizzi al Comune, questa è già implicitamente contenuta nella mia memoria. Non so se sia ~~sufficiente~~ congrua la formulazione di una tale richiesta: io lo riterrei di sì dato che il

Consiglio di Stato ha larghi poteri di istruzione ex officio e dato che in sostanza il Comune non negherà. Della cosa se ne è parlato anche innanzi alla Giunta Provinciale Amm. ma con assai imprecisione, se ricordo bene. Rivedendo il fascicolo potrai meglio informartene. Frattanto io ti mando, insieme con la sopra citata lettera anche la memoria in bollo con due copie semplici. Non so se siano sufficienti due copie: a buon conto non hai che a scrivermi che ti mando quanto ti occorre.

Spero di poter presto venire a Roma e quindi di poterti salutare.

Saluti cordiali a te e ossequi alla tua Signora



Roma, 30 marzo 1956

Mio caro Ferraresi,

Ho ricevuta la memoria per il sig. Fizzi. Sta bene. Cerco di attuarla in che mi chiami alla dottrina e alla giurisprudenza per la discussione orale, che come certo ricordi avverrà il 22 aprile.

In settimana depositerò la memoria in bollo e le copie che debbono essere almeno due. Ne farò altre per distribuirle ai consiglieri. Il termine per deposito scade il giorno 12.

Credo che per la ~~il~~ eventuale produzione delle istanze del Fizzi al Comune ci sia sufficiente richiesta nella tua memoria. Se gli avversari contesteranno ~~la~~ e se il Consiglio riterrà

assolutamente necessario
assicurare quel punto, ordinando
occorrendo ~~nuovi~~ nuovi mezzi
istruitori. Ma vedo che - come
tu prevedi - il Comune non
negherà di aver ricevute le
istanze.

Come stai? Quando verrai
a Roma? Avremo da parlare
~~di infinite cose~~ di
e da ricordare molte cose e
molte vicende.

Cordialiissimi saluti
dal tuo aff.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16 06

Cremona



Preg.mo Sig.

AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

PRESTITO NAZIONALE
RENDITA 5%



Cremona 30-3)1936

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele. 26 - Tel. 1606

Cremona

Carissimo,

con ogni probabilità, salvo imprevisti sarò a roma mercoledì ,giovedì e venerdì prossimo, 8;9;10. Venerdì però sarà difficile che rimanga. Spero che tu sia a Roma. Lunedì a buon conto sarò a Bologna per un processo. Potremo così parlare della causa Pizzi. Ti potrò vedere?

Saluti cordiali



Biacento

Per assegno

Maggio 1935

L. 200

Dall'avv. Peruzzi

il 7 aprile 1936

L. 250

PRODUZIONI: Atti e documenti *venti* giorni.

MEMORIE: *dieci* giorni avanti quello dell'udienza.

N. 389/35

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONI GIURISDIZIONALI

SEGRETERIA 5 SEZIONE

OGGETTO

Avviso d'udienza pel ricorso

PIZZI Primo

c^o

Comune di Cremona

S^o capoagenti da-
ziari. Assegni.

A norma di procedura per la
5 Sezione del Consiglio di
Stato, si dà avviso che S. E. il Pre-
sidente ha fissato l'udienza pel gior-
no 22 APR. 1938 alle
ore 9.30 per la discussione del
ricorso in margine indicato.

Roma, 17 FEB. 1938

Il Segretario della Sezione

A vv:ti G. Cremonesi e I. Bonomi
P.zza Libertà 4

ROMA

Cremona II-2-1936

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 25 - Tel. 1606

Cremona

Caro Bonomi,

dal contesto della tua delli 31 gennaio mi pare di dovere dedurre che tu nutra qualche perplessità circa qualche punto della causa; in ispecie sulla esistenza del provvedimento e sulle eccezioni di decadenza prospettate dal Comune. Anzitutto, esiste un provvedimento? A questa domanda mi parrebbe non si possa rispondere se non affermativamente. In effetto la soppressione dello assegno è un fatto che è esplicazione della volontà dell'amministrazione. Che l'atto amministrativo possa risultare da una tacita dichiarazione di volontà è pacifico (Ranelletti: Le Garanzie della giustizia nella pubblica amministrazione, pag.44). Dopo la sospensione dell'assegno (1° ottobre 1931) si sono avute due domande del Fizzi (II-3 e II-4-1932) a cui l'amministrazione non ha risposto. Ora il "silenzio mantenuto dall'autorità, di fronte alla richiesta di un altro soggetto, che abbia diritto ad ottenere una risposta, può valere come dissenso, cioè reiezione della richiesta ricevuta (Ranelletti op. cit. pag.113)). "L'esistenza dell'obbligo per l'autorità di provvedere nel caso e le ripetute istanze, intimamente dall'interessato, per ottenere il provvedimento rimuovono la equivocità, che è propria del silenzio per sé solo considerato, ed escludono che l'autorità possa rimanere nel silenzio per errore e senza alcuna volontà circa gli effetti attribuiti al suo silenzio". (ib. pag.116). Certo sarebbe stato opportuno che il Fizzi, assistito allora dall'amico Ghisalberti, si fosse mosso prima ed avesse tentato con un'intimazione giudiziale, di ottenere una documentazione dell'atteggiamento della Amministrazione. Ma questo non fa che la sospensione dello stipendio possa costituire una manifestazione univoca e precisa di un provvedimento dell'autorità: e la riprova la si ha nel silenzio mantenuto ~~in questi~~ dopo le due istanze. Come ben osserva il Bodda in una nota a sentenza del Consiglio di Stato (Riv.Dir.Proc. 2,160, 1935) l'art.I della Legge 8 febbraio 1925 n.85, richiede la "piena cognizione" dello interessato, non apre la via ad ammettere qualsiasi forma o modo di comunicazione di atto amministrativo. Nè basta che la cognizione sia piena, occorre inoltre che il mezzo di comunicazione risulti essere, in qualche poco, un'attività propria di un'autorità pubblica: non sarebbe evidentemente sufficiente l'apprendimento dell'esistenza di un atto attraverso le indiscrezioni di un impiegato. Inoltre l'interessato deve avere una conoscenza non equivoca della manifestazione di volontà amministrativa, poichè se quest'ultima non gli è ben chiara dinanzi alla mente, egli non può ragionevolmente credere che sussista, o meno, una violazione di un suo interesse o diritto. (Cfr. Consiglio di Stato, V sez. 12-4-1930 (Foro amm.1930,155); 29 novembre 1930 (Foro amm.1931,15); 21 febbraio 1930 (Foro amm. 1930,93); 8

per lettera, ^{Minimamente} ~~ma~~ ^{scrittura} ~~scrittura~~
orale

luglio 1932 (Foro amm. 1932.247); IV Sez., 14 maggio 1932 (Riv. amm. 1932;497).-

Ciò posto, l'eccezione di decadenza, che è nella specie quella più temibile, non mi pare abbia fondamento, e le stesse istanze del Pizzi sono lì a dimostrare se aveva avuto delle confidenze ^{di un certo tipo} ~~non~~ ^{abbie} nè la certezza nè la sicurezza, nè la cognizione della reale volontà dell'Amministrazione se non quando vide mantenuto il silenzio sulle sue istanze. Se mai si potrebbe osservare che la certezza venne più tardi, attraverso le deduzioni della Amministrazione. In proposito il Consiglio di Stato ritiene che si possa avere la conoscenza della pubblica amministrazione attraverso le comparse conclusionali (14 settembre 1934 *Paruti* c. Comune di S. Prospero). Certo, poichè nel primo giudizio non si è discusso di quanto sopra, sono rimasti nell'ombra alcuni particolari di fatto, quali quelli concernenti le date e l'esistenza stessa delle due istanze del Pizzi. Non so neanche se nel fascicolo del Pizzi sia stata allegata una copia delle sue domande. Per questo converrà forse formulare ~~un'istanza~~ ^{un'istanza} perchè gli originali vengano esibiti dall'amministrazione. ~~Se Cramò di averti prevenuto.~~ ^{Se tu avessi qualche altro dubbio e ti fosse utile una ricerca di dottrina o di giurisprudenza non hai che a dirmelo. Cercherò di fare quanto è possibile per aggiornarti dato che tu non sia più aggiornato di me, il che non credo.}

Ti ~~mx~~ ^{ho} unisco copia delle deduzioni del comune che mi ero dimenticato di allegare all'ultima mia lettera. Quanto vieni a Milano o in qualche città vicina fammelo sapere, se ti è possibile, perchè verrei a trovarti.

Ossequi alla tua Signora e cordialissimi e affettuosi saluti a te

Apuz

Cremona 25-4-1936

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 10/06

Cremona

Caro Ivano,

sono lietissimo dell'esito della causa Pizzi, Comune di Cremona, come puoi bene immaginare. Ne ho fatto avvertito il Pizzi a cui però non ho avuto ancora il piacere di parlare. Una diversa soluzione sarebbe stata manifesta ingiustizia. Ti raccomando di provvedere alla copia non appena sarà possibile. Anche l'amico Cottarelli ne è contento e mi incarica di salutarti.

Egli avrebbe dovuto portarmi oggi ^{20/4} del controricorso di cui ti ho parlato, Zelioli c. Reboani, e che ho già fatto presentare in termine da un mio procuratore nel dubbio che tu non ti trovassi a Roma, ma cottarelli se n'è dimenticato. Pazienza. Appena ne sarò in possesso ti manderò la detta copia.

Affettuosamente

tuo

Roma, 28 giugno 1916

Caro Giacinto,

La sentenza del Consiglio di Stato, che tu mandi, ^{soltanto} ~~de~~ è stata pubblicata ⁱⁿ ~~due~~ ^{due} copie ~~autentiche~~ ^{autentiche}, ed ho fatto liquidare le spese. Le ho sborsate:

Per due copie	Per due copie decisione	£ 176
	Per istanza liquidazione spese ^{e onorari}	18
	Estratti per ^{per} liquidazione ^{copie} contenenti ^{liquidazione}	47.20

Totale. £ 241.20

Per tua memoria le prime due spese sono comprese nelle £ 475 liquidate dal Consigliere Caruso. Invece le £ 47.20 non sono comprese ^{ma} ~~sono~~ ^{sono} ripetibili ^{per le spese successive.} Il loro importo è segnata a margine nell'estratto originale.

Ti scriverei ~~per~~ presto per le altre cose e risponderò alla tua lettera giunta ieri sera.

Saluti cordiali.

three copies description ~~175~~ 176²
 of same liquidation papers in 18²
 extracts' wt. est. 217, 90

 \$ 241 90

AVANTI L'ON.le GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA DI
CREMONA

..

Nella vertenza del Sig. Primo Pizzi C^o Il Comune di
Cremona

--0--

MEMORIA PER IL COMUNE E CONCLUSIONI

..

FATTO = E' pacifico fra le parti che il ricorrente Pizzi, agente daziario del Comune di Cremona, venne collocato in disponibilità dal 1^o maggio 1930 in forza del R.D. 20 marzo 1930, che aboliva le cinte daziarie. - Il 1^o Ottobre 1931, gli venne sospeso l'assegno di disponibilità, essendosi egli impiegato altrove. - Contro tale sospensione il Pizzi ha ricorso, ed insieme ha chiesto declaratoria di venire riassunto dal Comune. Le sue domande sono precisamente queste: " Essere dovuti dal Comune di Cremona al Sig. Pizzi Primo gli assegni spettantegli, quale sottocapo agente daziario in disponibilità a datare dal 1^o Ottobre 1931. -

B) Avere diritto il salariato Pizzi Primo ad essere collocato ad uno dei posti di salariato attualmente vacanti nell'organico del Comune di Cremona - Con le spese." 4

DIRITTO = La controversia si fonda sull'interpretazio_ ne ed esecuzione dell'art. 9 del citato R.D. 20 Mar_ zo 1930. - Giova trascriverlo: " Gli impiegati ed a_ genti di nomina comunale, che, in dipendenza della soppressione delle cinte daziarie e dell'abolizione dei dazi di consumo disposte dall'art.1°, risultino asubstanti, sono collocati in disponibilità con un assegno non maggiore della metà nè minore del ter_ zo dello stipendio o del salario se l'impiegato od agente conti dieci e più anni di servizio, e non maggiore del terzo nè minore del quarto se conti me_ no di dieci anni di servizio. La disponibilità non può avere durata superiore ad un biennio e durante tale periodo gli impiegati ed agenti hanno titolo di preferenza per essere collocati, senza concorso ed in esenzione da ogni limite di età, in altri im_ pieghi municipali nei limiti dei posti che si renda_ no disponibili in confronto degli organici vigenti. Trascorso il biennio senza che abbiano ottenuto la nomina ad altri impieghi presso lo stesso comune, o anche nel corso del biennio ove trovino in qualsia_ si modo stabile collocamento, s'intendono dispensa_ ti dal servizio e sono ammessi a liquidare il trat_ tamento di quiescenza cui abbiano diritto. "

- Il Comune sostiene che nei riguardi del Pizzi si è verificata la condizione prevista nel secondo capoverso e che, pertanto, egli deve ritenersi dispensato dal servizio ed ammesso, ove ne abbia diritto, a liquidare il trattamento di quiescenza. →

Perciò gli venne sospeso l'assegno. - E' pacifico che esso Pizzi venne assunto in servizio dal Consorzio daziario di Vescovato, dove si trasferì. - La questione verte sul carattere di tale impiego, che il Pizzi sostiene non essere stabile. -

All'uopo il Pizzi ha inviato al Comune la lettera che qui si trascrive: " Consorzio Esercenti Imposta Consumo - Vescovato li 29 Febbraio 1932 - X° - Sigg. Pizzi Primo - Agente Daziario - Cremona - Io sottoscritto Zelioli Agostino, presidente del Consorzio Esercenti di Vescovato imposte di Consumo, dichiaro che l'agente Pizzi Primo è stato assunto presso questo Consorzio in via provvisoria, e che questa provvisorieta potrà cessare in qualunque momento, non avendo il Consorzio Esercenti, che un contratto annuale col Comune, disdicibile da ambe le parti. Non avendo quindi detto impiego alcun carattere di stabilità il Consorzio non ha alcun dovere verso l'agente Pizzi Primo, qualora per cause impreviste si venisse nella determinazione di licenziare il predetto agente.-

Rilascio la presente dichiarazione in carta libera, per reciproca uniformità. - Il Presidente F^o Zelio Agostino. " Noi vogliamo dare per vero ed ammesso il contenuto della trascritta lettera, Cionostante, non ci sembra dubbio siasi verificata la condizione dell'"aver trovato in qualsiasi modo stabile collocamento. " - L'errore e l'equivoco del ricorrente sta nel confondere fra stabilità e inamovibilità o perpetuità dello impiego. Impiego stabile significa semplicemente " non in prova " e non provvisorio, nel senso che sia preventivamente limitato ad un breve periodo di tempo. Se altrimenti fosse, non potrebbe qualificarsi stabile collocamento il contratto di impiego privato a tempo indeterminato, che è la regola. Più ancora: non sarebbe stabile collocamento neppure un impiego presso un ente pubblico, dato che in molti casi potrebbe per esso cessare. -

E' necessario tenere presente lo spirito informatore della legge, che fu quello di rendere meno grave la posizione degli ex dazieri, ma non di creare loro una situazione di privilegio. E tale scopo la legge cercò di conseguire in duplice modo: col favorire il riassorbimento degli ex dazieri, assumendoli con preferenza in altri posti che venissero liberi; e con concedere loro un assegno di disponibili.

tà. - Questo secondo modo, che è quello adottato per il Pizzi, era certo gravoso per le finanze comunali; e fu perciò che, a temperarne gli effetti e per un principio di evidente giustizia, la legge dispone che l'assegno cessasse quando gli ex dazieri avessero trovato altro collocamento. - Continuare la corrispondenza anche in questo caso, sarebbe stato un ingiusto ed antieconomico cumulo di retribuzioni. -

Nè può estendersi (o, meglio, eludersi) il significato e lo scopo della legge con un'interpretazione estensiva fino all'assurdo del concetto di stabilità. -

Come già dicemmo, il collocamento è stabile, quando non vi sia prefissione di termine e la cessazione dipenda solo da eventi non sicuramente prevedibili. Invano nella lettera citata si parla - contro la realtà delle cose - di provvisorietà. -

Lo stesso datore d'opera che ha assunto il Pizzi ammette, nella lettera riportata, che la sola possibilità di cessazione dell'impiego si avrebbe nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto annuale col Comune. Ipotesi non probabile e che, ad ogni modo, non si è verificata per il 1932; cosicchè il Pizzi, assunto nel settembre '31 è sicuro di restare in posto per lo meno fino al 31 Dicembre 1932. Il che significa: oltre il biennio previsto dall'art.9;

essendo il Pizzi stato collocato in disponibilità fin dal 1° Maggio 1930 . - Su quest'ultima circostanza richiamasi la benevola attenzione dell'On.le Giunta. - Infatti, se può farsi questione di stabilità o meno di collocamento agli effetti della definitiva dispensa dal servizio prima del biennio, è certo che quando - come nella specie - il biennio sia trascorso e l'ex daziere trovisi ancora occupato in altro posto, nessun diritto egli può vantare; (salvo il trattamento di quiescenza cui abbia diritto) - Non può pretendere di essere tuttora mantenuto in disponibilità, perchè è trascorso il biennio, che è la durata massima della disponibilità. Non può pretendere di essere assunto in servizio del Comune, perchè non poteva certo pretendere ciò che si è altrove collocato: a scapito di chi sia tuttora disoccupato. -

In subordine. - Per il caso che l'On.le Giunta ritenesse di dover scendere all'esame della domanda del Pizzi per la riassunzione in servizio, riassumiamo le eccezioni e difese già proposte contro la domanda dell'ex daziere Segizzi, il cui ricorso si discute oggi. Aggiungendo che la situazione del Pizzi è anche deteriorata, in quanto → ripetesì - e

gli è già altrove occupato. -

∴

I°) Il Comune oltre che contestare l'esistenza dei posti scoperti cui il Ricorrente accenna, (e deve si tener presenta la prelazione dovuta per legge ai mutilati)- osserva che il R.D. 20 Marzo 1930 non dà agli ex dazieri un diritto alla riassunzione in servizio. - Il citato art. 9 dice che essi hanno semplicemente " titolo di preferenza "; il che è cosa ben diversa da un diritto assoluto ed automatico. - Rettamente interpretata, la legge significa che - dovendosi coprire un posto - il Comune dovrà considerare titolo di preferenza la posizione di ex dazieri; il che pertanto non impedisce l'esercizio di quella facoltà discrezionale che, salvo tassative eccezioni, gli enti pubblici hanno nella nomina del loro personale. -

- Per non sciupare parafrasando, citiamo una recente decisione in terminis del Consiglio di Stato (5° Sez. - 30 luglio 1931 - Manzini C? Comune di Vicenza. - In Foro Italiano - 1931 parte 3° p.385)- La massima suona così: " La legge abolitiva delle cinte daziarie, nel conferire, ai fini del riassorbimento nei posti vacanti nella stessa amministrazione, un titolo di preferenza agli agenti daziari

in disponibilità, esonerandoli dal concorso e dall'osservanza del limite di età, non ha negato alla pubblica amministrazione quella discrezionalità nella valutazione di alcuni requisiti di ordine generale, che le è riconosciuta normalmente nel nostro diritto pubblico. "

∴

Alla stregua dei suesposti criteri, qualora non dovessero accogliersi le altre difese del Comune, l'On.le G.P.A. - a nostro avviso - dovrebbe limitarsi ad una generica declaratoria di diritto; avere, cioè, il Pizzi, quale ex daziere, titolo di preferenza per coprire un posto di salariato, quando venisse disponibile e quando il Comune, in sua discrezionalità ritenga comparere in lui le richieste qualità fisiche, morali ed intellettuali. -

∴

2°) Il Comune poi ritiene che la domanda del Pizzi, oltrechè ormai perentoria per l'eccezione di cui al N. I della presente Memoria, sia → in ogni caso - intempestiva. -

Produciamo un certificato del Podestà di Cremona dal quale risulta che cinque agenti daziari furono collocati in disponibilità il 16 Febbraio 1931, cosicchè il biennio di cui all'art. 9 del citato R.D. 20 Marzo 1930, scade per essi soltanto il 15 Febbraio 1933-

Ciò posto, il Comune osserva che detti cinque ex agenti hanno la stessa posizione giuridica del ricorrente Pizzi e debbono potere essi pure aspirare ai posti che si rendessero vacanti. Sembra quindi equo che il Comune debba attendere che per tutti gli ex dazieri scada il biennio per potere fra tutti scegliere i titolari dei posti che si rendessero nel frattempo vacanti. Quanto menù, dovrà riconoscersi al Comune il diritto di scegliere fra tutti gli ex agenti, con quella discrezionale facoltà di scelta di cui si è più sopra parlato. -

3°) Un'ultima difesa - forse prima in ordine logico - oppone il Comune. L'art. 9 concede agli ex dazieri " titolo di preferenza per essere collocati in altri impieghi municipali nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici vigenti. " - Nei limiti; vale a dire, non oltre i posti disponibili. - Ma dice la legge che il Comune sia obbligato a coprire tutti i posti disponibili ? Può essergli vietato - se le esigenze del servizio lo consentano, di lasciare scoperti - con sollievo delle sue finanze - alcuni posti, almeno per un certo periodo di tempo ? La lettera e lo spirito della legge sono che agli ex dazieri abbiano titolo di preferenza; che, cioè, altri - a parità di requisiti -

ti - non sia nominato in loro vece; ma non dice la legge che il Comune sia obbligato a coprire i posti per collocarvi gli ex dazieri. -

Dato ciò, essendo pacifico che il Comune non ha nominato nessun altro o nessuno che non fosse ex daziere a quei posti ed essendo ormai trascorso il biennio dalla messa in disponibilità del Pizzi, questi deve intendersi definitivamente dispensato dal servizio e la sua domanda respinta. - Spese rifuse.-

In caso di contestazione chiediamo di provare con testi che il ricorrente Pizzi è dal 1° Ottobre 1931 e tuttora in servizio quale agente stipendiato presso il Consorzio esercenti Imposta Consumo di Vescovato. -

Il fatto della causa è di un' estrema semplicità.

Non agente d'ufficio, certo Fizzi ^{si vede ~~è~~ sospeso} _{nesso in disponibilità}
l'assegno a cui aveva diritto per la legge.

Rimane perplessa circa il significato di questa
sospensione.

Ma per chiarire la situazione presenta due istanze
al Comune: una rimangono ^{ambidue} senza risposta.

Allora 16 giorni dopo la seconda istanza
ricorre alla Giunta Provinciale Amm. la quale
si è ritenuta incompetente per manca
del provvedimento che si vuole impugnare.

Da ciò due questioni:

- 1° Il silenzio del Comune può interpretarsi
come manifestazione tacita di volontà?
- 2° - Levando questa manifestazione
può apparire così chiara e precisa
da legittimare ~~il~~ ricorso all'autorità
amministrativa?

Che l'atto amministrativo possa risultare
da una tacita ~~di~~ manifestazione
di volontà, è pacifico.

Intanto è da rilevare che non trattandosi
di un' esenzione affidata alla generosa
liberalità del Comune. In tal caso il
silenzio ~~fosse~~ la sospensione non direbbe nulla.

Soltanto dopo il silenzio alle
due istanze che si concreta
la violazione del suo interesse.
Per cui ha ben fatto a ricorrere
quando il silenzio alle due
istanze tien luogo del provvedimento
di ripulsa

Dimostrata così che la ammi-
nibilità del ricorso e la sua
tempestività, resta a dire il
vero.

La legge parla di collocamento stabile.
Ma il Figgì fu assunto provvisoriamente
cioè a prova in un ufficio destinato a cessare dopo
pochi mesi. Non può dunque
parlarsi di stabile assunzione
e quindi anche nel
merito il ricorso va rigettato.

DINNANZI ALLE

ECC. SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO

R I C O R R E

il sig. PIZZI PRIMO di Cremona con eletto domicilio in
Piazza della Libertà n. 4 Roma presso lo studio di S.E.
l'On. Avv. Ivanoe Bonomi

c o n t r o

il COMUNE DI CREMONA , in persona del suo Podestà avv.
Giovanni Bellini per l'annullamento della decisione 31
ottobre - 28 novembre 1932 della On. Giunta Provinciale
Amministrativa di Cremona, notificata il 10 aprile 1935
nonchè della delibera del Podestà di Cremona oggetto della
predetta decisione.

F A T T O - Assunto dal Comune di Cremona il 18 set-
tembre 1923 , con la qualifica di sottocapo agente da-
ziario , il ricorrente Pizzi Primo il 1° maggio 1930
veniva collocato in disponibilità a sensi dell'articolo
19 del R. D. 30 marzo 1930 n. 141 che aboliva le cin-
te daziarie ed i dazi interni comunali. In base a det-
ta disposizione di legge il comune avrebbe dovuto cor-
rispondere al Pizzi un determinato assegno , per il pe-
riodo di disponibilità, e cioè per due anni ove in ta-
le periodo il Pizzi non avesse trovato stabile colloca-

mento sia presso terzi che presso il Comune, il quale nel caso che presso di lui fossero vacanti posti di impiego avrebbe dovuto reimpiegare il Pizzi con preferenza sugli altri aspiranti, senza concorso e con esenzione da ogni limite di età. Dopo essere rimasto disoccupato per qualche tempo, il Pizzi riusciva a collocarsi in via affatto provvisoria e precaria presso il Consorzio Esercenti di Vescovato che aveva assunto l'appalto del dazio del Comune per la durata di un anno. Poco dopo e precisamente il 1° ottobre 1931 il Pizzi si vedeva sospendere l'assegno sino allora corrisposto dal Comune di Cremona, senza che tale provvedimento fosse stato proceduto ed accompagnato da una qualsiasi comunicazione scritta. La Ragioneria giustificava il provvedimento col fatto dell'assunzione di impiego presso il Consorzio di Vescovato da parte del Pizzi. Frattanto si rendevano vacanti presso il Comune di Cremona sei posti di vigile urbano ed allora il Pizzi presentava all'On. Podestà una istanza con la quale a sensi dell'articolo 9 del decreto 20 marzo 1930 e ricordando di essere stato combattente e di aver scrupolosamente disimpegnato le mansioni di impiegato daziarario per cui era stato promosso

sottocapo, chiedeva di venir assunto quale vigile urbano. Nessuna risposta venne data dal Podestà alla predetta istanza onde il Pizzi con atto 27 aprile 1932 ricorreva all'On. Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona innanzi alla quale chiedeva che gli si riconoscesse il diritto a percepire l'assegno disposto dall'articolo 9 - R. D. 30 marzo 1930 sopracitato, a partire dal 1° ottobre 1931 ed a essere assunto in uno dei posti di salariato vacanti nell'organico del Comune di Cremona. A prova della precarietà del posto di commesso coperto presso il Consorzio Esmercenti di Vesco- vato il Pizzi produceva un certificato del Presidente dello stesso, nel quale si dichiarava che il Pizzi si trovava "provvisoriamente" alle dipendenze del Consorzio "senza alcun vincolo" avente "caratte- re di stabilità".

Il Comune di Cremona si opponeva all'accoglimento del ricorso del Pizzi concludendo in linea princi- pale per il rigetto del ricorso in quanto il Piz- zi avrebbe trovato stabile occupazione presso il Con- sorzio esmercenti di Vescovento dalla stessa data onde venivano a cessare pel Comune gli obblighi di cui all'articolo 9 del R. D. 20 marzo 1930, sia per quanto

riguarda la corresponsione degli assegni di disponibilità sia per il collocamento in un altro impiego municipale ; ed in subordine negava il diritto del Pizzi, ed in genere dei daziari licenziati , ad essere collocato in un impiego municipale in quanto l'articolo 9 non consacra tale diritto ma si limita a riconoscere loro un titolo di preferenza " .

La On. Giunta Provinciale amministrativa con la sentenza più sopra ricordata rigettava il ricorso del ricorrente condannandolo alle spese per incompetenza sul motivo che il Pizzi non aveva prodotto "il provvedimento impugnato" onde nel silenzio della legge istitutiva della G.P.A. che non conferisce diritto a ricorso contro l'omissione di atti da parte degli oneri rappresentanti le amministrazioni degli enti locali, era da ritenere che il ricorso del Pizzi fosse diretto a giudice incompetente. Detta sentenza non veniva notificata dal Comune se non il 10 aprile 1935 alcuni giorni dopo che il Pizzi apprendosi in concorso a posti di vigile urbano andava rinnovare l'istanza di assunzione ed ad uno di detti posti, istanza che non veniva accolta da allo stato degli atti in presenza della decisione della Giunta Pro-

vinciale Amministrativa. Questa delibera insieme col provvedimento sopra indicato viene dal Pizzi impugnato. -

MOTIVO UNICO : Eccesso di potere: Violazione dello art. 4 R. D. 1924 n. 1058.

L'On. Giunta Provinciale Amministrativa si è data lodevolissimo carico delle tesi dibattute in diritto pubblico e prima ancora in diritto privato circa l'efficacia del silenzio come manifestazione valida di volontà. Senonchè l'ipotesi del silenzio - inteso come fatto puro e semplice di omissione - non si è nella specie verificata. E' vero che il Comune levò ogni assegno al Pizzi, senza farne comunicazione alcuna ed è vero che il Comune non rispose all'istanza presentata dal Pizzi, ma è vero però e pacifico che l'assegno fu al Pizzi sospeso dal primo ottobre 1931. E' in questo fatto è insita una manifestazione di volontà che sarebbe vano misconoscere essendosi autorevolmente insegnato da questo Ecc.mo Consesso che il silenzio della Pubblica Amministrazione quando sia accompagnato da tali circostanze da costituire una manifestazione di volontà, può costituire provvedimenti impugnabili. Basterebbe questo per escludere che la fattispecie con

cretasse quella "voie de fait", che determinerebbe il difetto di competenza. Ma vi ha di più. Costituitasi in causa l'Amministrazione riconosceva di aver preso l'impugnato provvedimento ed assumendone la legalità e la legittimità, sosteneva che avendo il Pizzi assunto stabile collocamento presso il Consorzio Bsercenti di Vescovato doveva riconoscersi dispensato definitivamente.

Nell'ipotesi che, affermata la competenza dell'On. Giunta Provinciale Amministrativa questo On. Consesso non ritenga applicabile in via analogica l'art. 492 C. P. C. ed in stretta applicazione dell'art. 22 comma 5 R. D. 26 - 6 - 1924 n. 1058, trattenga presso di sé la causa per la decisione del merito, il ricorrente intende qui richiamati e riprodotti i motivi e le conclusioni esposte innanzi all'On. Giunta Provinciale Amministrativa di Cremona, a cui si fa riferimento. Sul contenuto dell'art. 9 del R. D. 30 marzo 1930 ogni discussione sarebbe superflua: il legislatore si è occupato e preoccupato di non abbandonare alla propria sorte gli agenti ed impiegati daziari di

ed ha conseguentemente disposto che la corresponsione di un determinato assegno e il diritto di preferenza per un reimpiego non avessero a cessare se non con decorso del biennio o prima di questo, con una stabile assunzione di lavoro. Il Pizzi fu assunto dal Consorzio in Via "provvisoria" e con facoltà di licenziamento "ad nutum" e quindi in sostanza a prova. D'altra parte il rapporto di lavoro non poteva durare oltre il termine dell'appalto, ed infatti al cessare di questo il Pizzi venne licenziato e si trovò di nuovo disoccupato. Il Pizzi dunque non si poteva, contro ogni verità di fatto; ritenere collocato agli effetti del citato decreto in quanto il collocamento - se pure non perpetuo e non irremovibile - doveva essere almeno stabile. Se un dubbio vi poteva essere sul carattere di provvisorietà del collocamento - ciò che è materialmente escluso - questo veniva rimosso dall'istanza di riassunzione di impiego presentata dal Pizzi all'Ill.mo Podestà. Conseguentemente al Pizzi doveva essere riconosciuto quel diritto alla preferenza in che si concretava la sua domanda, e dovevagli essere pagati i dovuti assegni. Il Comune è pertanto caduto in eccesso di potere ed ha violato l'art. 9 del

R. D. 30 marzo 1930 cosicchè il suo provvedimento deve essere annullato e deve essere fatto luogo in sua vece all'accertamento del diritto di preferenza sopra indicato ed alla condanna del Comune al pagamento degli assegni come di legge. Spese protestate.

A corredo della domanda si presenteranno nei termini di rito i seguenti documenti :

- 1°) atti del giudizio innanzi alla Giunta Prov. Amm.
- 2°) Copia della decisione della Giunta-Bollettà di dep. N. 3509, 25-4-35 Atti giud. di L. 60.10

Cremona li 24-4-1935-XIII°

5 copie in volume

ECC.ME SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL CONSIGLIO DI STATO

Nella causa di

PIZZI PRIMO, col proc.dom.avv.Ivanoe Bonomi

contro

il COMUNE DI CREMONA col prof.Cammeo

MEMORIA PER IL RICORRENTE

Il Comune si accorge soltanto ora dell'inesistenza del provvedimento impugnato dal Pizzi. Nel giudizio svoltosi innanzi alla Giunta Prov. Amministrativa il Comune non solo ha negato di essersi comportato nei confronti del Pizzi come questi ebbe a reclamare, ma ha anzi tentato di giustificarsi, sostenendo che il Pizzi non aveva più diritto alla corrispondenza dell'assegno ed alla assunzione in servizio a sensi dell'art.9 del R.D.30-3-1930 n.141;-Il Comune non poteva negare che dopo la sospensione dello assegno il Pizzi-come si affermava nel ricorso-gli aveva rivolto indarno due istanze che ora precisiamo essergli state rimesse l'II marzo 1932 prot.N. 7730 e II aprile 1932 prot.N.8381-con le quali chiedeva che gli venisse corrisposto l'assegno arretrato e di essere assunto quale vigile urbano.La sospensione dell'assegno e la mancata risposta alle istanze del Pizzi, fondate sopra una precisa disposizione di legge e sopra un obbligo del Comune, co-

stituivano indubbiamente una manifestazione tacita di volontà, per facta concludentia e cioè una ripulsa delle richieste del Pizzi che non si poteva seriamente e decorosamente denegare..... Ciò spiega perchè il Comune non ha neanche cercato di trincerarsi dietro il suo apparente silenzio. Così stando le cose che dobbiamo dire dell'odierno atteggiamento del Comune? Lasciamo all'Ecc.mo Consiglio di trarre le dovute conseguenze dal principio ben noto: maliti non est indulgendum, il quale riceve applicazione in numerosi istituti di diritto. Per la risoluzione della questione ci basta l'aver stabilito che il Comune stesso ha riconosciuto che con la sospensione dell'assegno prima, con la mancata risposta alle due accennate istanze poi, esso ha inteso rifiutare al Pizzi il trattamento di cui allo art. 9 del R.D.L. 20-marzo 1930 n. 141. In proposito non hanno ragione di essere i consigli che il Comune ci dà in punto ad una successiva istanza del Pizzi (15-2-1933) che non forma oggetto della presente. La questione del resto verte non tanto e non solo sulla sospensione dell'assegno, e sulla rifiutata ammissione del Pizzi a vigile urbano, quanto sulla dispensa dello stesso dal servizio del Comune sul motivo che egli aveva ottenuto altro impiego stabile a sensi dell'art. 9 del R.D. 20

marzo 1930 n.141, come è fatto manifesto dalle conclusioni principali e subordinate del Pizzi e del Comune riprodotte nella sentenza impugnata. Se ciò è, l'eccezione di decadenza sollevata dal Comune si presenta assolutamente destituita di fondamento, posto che il contegno del Comune non potè essere qualificato dal Pizzi come un rifiuto se non trascorso alcun tempo dalla presentazione delle istanze. Solo la mancata risposta a queste non lasciò più dubbio alcuno sulla volontà del Comune. Ora è bene ricordare che le due istanze del Pizzi sono, come abbiamo detto più sopra, dell'II-3 e dell'II-4-1932, e il ricorso venne prodotto il 27-4 stesso anno! Infondata e defatigatoria è pure la eccezione di violazione da parte del Pizzi delle disposizioni inerenti al deposito del provvedimento, di cui all'art. 8 T.U. H.P.A. 26-6-34 n.1058 e 21 regg. G.P.A. 15-8-1907. A parte che il Comune si è volutamente astenuto dal dare forma scritta al suo deliberato, onde la richiesta di copia sarebbe rimasta necessariamente inevasa, sta in fatto che lo stesso offrì in corso di causa con le sue deduzioni quella prova che mancava. Come si potrebbe dire che non sia stato raggiunto lo scopo della legge? In ogni modo un tale nullità non potrebbe venir opposta dal Comune che vi ha dato cau-

sa (cap. 2 art. 57 C.P.C.) e che Ma rinunciato a valersi di essa difendendosi nel merito.- Ed ora una breve risposta alle deduzioni avversarie riflettenti il merito. Eccepisce il Comune che il collocamento "stabile" di cui parla l'art. 9 sopra citato non deve essere giornaliero ma neppure... stabile. La contraddizione in termini è manifesta ed è vano il tentativo di celarla inserendo nel precetto legislativo complementi che non vi sono, come quello enunciato "garanzia stabile". A che sottilizzare sull'attributo "stabile"? Ognuno intende che collocamento stabile significa collocamento durevole, con o senza garanzie. Un collocamento provvisorio, o revocabile ad nutum, o circoscritto ad un breve periodo di tempo, non può considerarsi durevole, fermo, permanente e cioè stabile, (vedi il vocabolario del Melzi). Le ragioni del Pizzi ci sembrano quindi più che ovvie, di buon senso oltre che di diritto. Andiamo certi che l'Ecc. ma Corte sarà per accoglierle. Se il Comune avesse a contestare i dati di fatto concernenti le istanze rivoltegli dal Pizzi, l'Ecc. ma Corte vorrà disporre dei mezzi opportuni perchè il Comune abbia ad esibirli in giudizio.-

f. 10 Bonomi

DINANZI ALLE ECC.ME SEZIONI GIURISDIZIONALI DEL

CONSIGLIO DI STATO

CONTRORICORRE

il COMUNE DI CREMONA in persona del suo Podestà Comm.

Avv. Giovanni Bellini come da deliberazione 4 giugno
1935 XIII° difeso e rappresentato dal Prof. Avv. Fede-
rico Cammeo, come da mandato speciale 19 giugno 1935
rog. Feraboli ed elettivamente domiciliato in Roma
Via dei Gracchi 305 presso l'Avv. Giorgio Marucchi

per resistere

al ricorso proposto dal signor PIZZI PRIMO contro
il Comune di Cremona il 25 aprile 1935

per l'annullamento

della decisione 31 ottobre - 28 novembre 1932 della
G.P.A. di Cremona notificata il 10 aprile 1935, non-
chè della delibera del Podestà di Cremona oggetto
della predetta decisione.

F A T T O

Il ricorrente, ex agente daziario del Comune di
Cremona, venne collocato in disponibilità dal 1°
maggio 1930 in forza del R.D. 20 marzo 1930, che aboli-
va le cinte daziarie.

Il 1° ottobre 1931, venne sospeso l'assegno di di-
sponibilità, essendosi egli impiegato altrove. Con-
tro tale sospensione il Pizzi propose ricorso il 28

Aprile 1932 alla G.P.A. di Cremona, la quale con decisione ora dal Pizzi impugnata, rigettò il ricorso per mancanza del provvedimento e relativa incompetenza della G.P.A. stessa. Contro questa decisione, il Pizzi ha proposto ricorso alle Ecc.me Sezioni il 25 Aprile u.s.; ad esso intende resistere il Comune di Cremona.

DIRITTO

Il ricorso è privo di qualsiasi fondamento e le critiche che esso fa alla decisione impugnata sono da respingersi.

Infatti è da confermarsi la incompetenza della G.P.A. dichiarata dalla decisione impugnata, poichè, non essendovi stato un vero e proprio provvedimento, la G.P.A. ai termini dell'art. 4 del R.D. 1924 n. 1058 non poteva che dichiararsi incompetente.

ooo

Del resto, anche ammesso in ipotesi, che il provvedimento ci fosse, esso sarebbe stato costituito da un atto negativo: la sospensione dell'assegno di disponibilità; ciò che lo stesso ricorso sostiene. In questo caso, il ricorso del Pizzi alla G.P.A. sarebbe stato irricevibile, perchè proposto fuori termine. Infatti la sospensione fu effettuata il 1° ottobre 1931 e il Pizzi ne ebbe allora conoscenza, perchè ne

soportò l'esecuzione. E, ciò nonostante, fu solo un anno dopo, il 27 aprile 1932 che propose ricorso.

ooo

In ogni peggiore ipotesi, poi, il Pizzi sarebbe decaduto dal ricorso proposto dinanzi alla G.P.A., per non avere a termini dell'art. 8 del T.U. sulla G.P.A. 26/6/1924 n. 1058 e art. 21 del Reg. sulla G.P.A. 17/8/1907, 643, depositato il provvedimento impugnato o in sua sostituzione il verbale di ufficiale giudiziario.

ooo

Nella denegata ipotesi che le Ecc.me Sezioni credessero di scendere all'esame del merito, anche in questo il ricorso del Pizzi è infondato. Al momento in cui l'assegno fu sospeso, il ricorrente, come lui stesso riconosce, era impiegato presso le Imposte di Consumo di Vescovato.

Il collocamento stabile di cui parla l'art. 9 del R.D. 20 marzo 1930 deve intendersi collocamento non giornaliero, ma non mai collocamento con garanzia di stabilità, come il ricorrente vorrebbe sostenere. In ogni modo poi anche se si fosse trattato di posto precario, l'assegno, finchè il posto c'era, andava sospeso, e solo quando il nuovo impiego fosse cessato, il Pizzi avrebbe avuto interesse a lamentarsi e a richiedere la concessione dell'assegno.

Il ricorso accenna, poi, ad una impugnativa della deliberazione che avrebbe rifiutato una nuova istanza del Pizzi ad assunzione a un posto di vigile urbano. Il ricorso, se proponibile, andava avanzato dinanzi alla G.P.A. e non alle Ecc.me Sezioni giurisdizionali le quali pertanto dovranno dichiararsi incompetenti. Nè l'errore in cui il Pizzi è incorso, può essere dichiarato scusabile, nè ordinata la remissione in termini, perchè lo stesso ricorrente tanto conosceva la competenza della G.P.A. in questa materia che ad essa propose il ricorso contro la prima deliberazione.

P.Q.M.

Si chiede il rigetto del ricorso di che in epigrafe con condanna nelle spese ed onorari di avvocato.

F.to Avv. F. Cammeo.